



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 364

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 28 novembre 2024

I N D I C E

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria Pag. 7

3^a - Affari esteri e difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71) » 14

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 15

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 19

7^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88) » 22

Plenaria » 22

8^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

Plenaria » 26

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria Pag. 34

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (Nci-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Commissione parlamentare per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	36
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	37
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	38
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	39

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	44
<i>Plenaria</i>	»	44

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Giovedì 28 novembre 2024

Plenaria**4^a Seduta***Presidenza del Presidente della 10^a Commissione*
ZAFFINI*La seduta inizia alle ore 9,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (n. 235)**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Esame e rinvio)

Intervenendo anche a nome della correlatrice Ternullo, la relatrice per la 6^a Commissione TUBETTI (*FdI*) dà conto in primo luogo della base giuridica e delle finalità fondamentali dello schema di regolamento in esame.

Passa quindi all'illustrazione del contenuto normativo del provvedimento, il quale modifica la disciplina sui criteri di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) posta dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

In particolare, l'articolo 1 reca una serie di modificazioni al summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159, principalmente, in primo luogo, in relazione alle specificità dei nuclei nei quali sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti. Le previsioni recate sono inoltre tese all'adeguamento alle disposizioni di rango

legislativo intervenute nell'ordinamento e ad attuare i commi da 183 a 185 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i quali hanno previsto l'adozione di modifiche regolamentari che escludano nella determinazione dell'ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 28 novembre 2024

Plenaria**263^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (*Fdl*), relatore, dà conto del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 145 dell'11 ottobre 2024, in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale.

Il decreto-legge, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate dalla Camera dei deputati, si compone di 32 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Il Capo I reca modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri.

L'articolo 1 interviene in più punti del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Nello specifico, il comma 1: estende l'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici ai richiedenti visti nazionali ed esclude l'applica-

zione del « preavviso di rigetto » nei procedimenti relativi ai visti di ingresso o al rifiuto/revoca del permesso di soggiorno in conseguenza della revoca del visto di ingresso; prevede la digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico; modifica la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; specifica che i controlli dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta presentate siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), oltre che con l'Agenzia delle entrate; con riferimento ai permessi di soggiorno per lavoro concessi, per un periodo superiore a tre mesi, a titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell'Unione europea, specifica che tali permessi non sono computati nelle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri; reca alcune modifiche alla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale; estende l'applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche alle procedure di ingresso per lavoro in casi particolari e alle procedure di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.

Il comma 2 disciplina i termini dell'applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1.

L'articolo 2 interviene in materia di ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025.

In particolare, a livello procedimentale, si introduce una fase preliminare alla richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro. In via sperimentale, sono ammessi fuori dalle quote previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 lavoratori da impiegare nei settori dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani. Sono previsti, inoltre, limiti numerici alle richieste di nulla osta per gli ingressi nell'ambito delle quote stabilite dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che possono essere presentate dai singoli datori di lavoro che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali e dei consulenti del lavoro. Sono regolati gli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali per l'anno 2025, mediante la modifica della ripartizione delle quote previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra. È inoltre prorogato al 31 dicembre 2027 il termine del regime speciale derogatorio che consente l'esercizio temporaneo, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite all'estero. Al 31 dicembre 2027 è altresì prolungato il termine di validità dell'applicazione delle disposizioni in materia di ingresso in casi particolari e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati anche al personale medico e infermieristico assunto in base alla predetta disciplina derogatoria.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera, proroga di un triennio la procedura speciale per la determinazione delle quote di ingressi annuali di lavoratori stranieri introdotta dal cosiddetto « decreto Cutro » per il triennio 2023-2025 e l'opportunità di emanare ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nel medesimo periodo, in deroga a quanto disposto dal testo unico sull'immigrazione.

L'articolo 3 elimina il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta. Gli Stati e i territori sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto, la sospensione si applica alle domande di nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari.

Il Capo II concerne la tutela dei lavoratori stranieri vittime di reati e il contrasto al lavoro sommerso.

In particolare, l'articolo 5 disciplina il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui stabilisce anche i casi di revoca. Inoltre, estende l'accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche alle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi.

Gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo.

L'articolo 8 prevede l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai casi di cui all'articolo 18-ter del testo unico sull'immigrazione (« permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro »).

L'articolo 9 prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti come condizione per l'ammissione al predetto beneficio.

L'articolo 10 innalza del 20 per cento – portandolo da 50.000 a 60.000 euro – l'importo massimo delle pene pecuniarie proporzionali previste per le violazioni delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 267 del 2003.

Il Capo III dispone in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale.

Al suo interno, l'articolo 11 interviene sulla disciplina relativa al potere, attribuito al Ministro dell'interno, di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché su quella riguardante le conseguenze derivanti dalla violazione dei pertinenti provvedimenti, prevenendo, tra l'altro, che avverso il provvedimento di fermo emanato dal prefetto sia ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione regola anche il caso di violazione, da parte del comandante della nave, dell'obbligo di dare le informazioni richieste alle competenti autorità o di uniformarsi alle loro indicazioni, provvedendo altresì a definire in modo più puntuale la disciplina della reiterazione degli illeciti commessi in violazione degli obblighi in questione.

Il medesimo articolo novella anche la disciplina in materia di controlli di frontiera, al fine di includere le attività di ricerca e soccorso in mare effettuate in modo non occasionale da parte di aeromobili privati. In particolare, dispone l'obbligo per gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca per il soccorso marittimo, di informare di ogni situazione di emergenza in mare: l'Ente dei servizi del traffico aereo competente; il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento; i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue. Si specifica, inoltre, che il pilota deve attenersi alle indicazioni del Centro di coordinamento del soccorso marittimo responsabile. Si identificano, infine, le sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione di tali obblighi e si individua l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) come autorità competente a irrogarle.

L'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione.

L'articolo 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, trasporta entro il presente decreto-legge il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158 (del quale è prevista l'abrogazione, con salvezza degli effetti, dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto in esame) e detta un elenco puntuale di « Paesi di origine sicuri » – tali nell'interesse del loro territorio – da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge; inoltre prevede, circa l'individuazione dei Paesi di origine sicuri, un'informativa annuale del Governo, mediante una relazione trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

Il nuovo articolo 12-*ter* interviene in materia di ricongiungimento familiare dello straniero. In primo luogo, chiarisce che possono richiedere il ricongiungimento di un familiare i titolari di permesso di soggiorno per asilo conseguente al riconoscimento della protezione internazionale. In secondo luogo, introduce il requisito del soggiorno legale per almeno due anni nel territorio nazionale per i cittadini stranieri, a esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, che fanno

richiesta di ricongiungimento familiare. Tale condizione non si applica in caso di ricongiungimento del figlio minore.

Il nuovo articolo 12-*quater* stabilisce che la valutazione di conformità dell'alloggio, ai fini della domanda di ricongiungimento familiare, sia subordinata alla verifica del numero degli occupanti, nonché dei requisiti minimi di superficie e igienico-sanitari dei locali d'abitazione stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.

L'articolo 13 reca alcune modifiche normative riguardanti l'applicazione delle procedure di protezione internazionale in frontiera e le procedure di trattenimento degli stranieri rinvenuti nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea o in operazioni di soccorso in mare. In particolare: viene introdotta nel testo unico sull'immigrazione una nuova ipotesi di respingimento applicabile agli stranieri rintracciati in occasione dei servizi di sorveglianza delle frontiere dell'UE e condotti nelle zone di frontiera o di transito; si prevede, con una modifica al decreto procedure, che nel caso in cui al richiedente si applichi la procedura di esame della domanda in frontiera, la decisione di rigetto rechi l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che produce gli effetti del provvedimento di respingimento.

Ulteriori disposizioni intervengono sul cosiddetto decreto accoglienza: si modifica la disciplina dell'attestato nominativo, si estende la possibilità di trattenere lo straniero anche nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria e, infine, si prevede che anche al richiedente che non è trattenuto si applichi comunque la procedura accelerata in frontiera e sia rilasciato l'attestato nominativo, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo.

L'articolo 14 introduce una disciplina organica in tema di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, in particolare includendovi l'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio personale davanti alla commissione territoriale, nonostante regolare notificazione della convocazione, indipendentemente dal fatto che si sia allontanato o meno dal luogo di accoglienza o di trattenimento.

L'articolo 15 assegna alla commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca della cosiddetta protezione speciale, che viene ammessa qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, i principi e le garanzie procedurali previsti per il procedimento di revoca delle forme tipiche di protezione internazionale.

Seguono alcuni articoli introdotti nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 15-*bis* prevede l'applicazione della disciplina di deroga, prevista per i contratti secretati da parte del codice dei contratti pubblici, per la fornitura di mezzi destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori.

L'articolo 15-*ter* modifica l'articolo 14-*ter* del testo unico sull'immigrazione, che disciplina i programmi di rimpatrio assistito, prevedendo in

particolare che, nella definizione delle linee guida, siano fissati criteri di priorità che tengano conto, altresì, della provenienza dello straniero da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione.

L'articolo 15-*quater* integra l'articolo 4, comma 2-*bis*, del testo unico, stabilendo che la notifica del provvedimento che reca la decisione di rilascio, di rifiuto, di annullamento o di revoca dell'autorizzazione ai viaggi rilasciata nel contesto del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) avvenga mediante il servizio di posta elettronica.

L'articolo 15-*quinquies* prevede che a coloro che abbiano presentato la domanda di protezione internazionale, senza un giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia, si applichi la procedura accelerata di esame. Al contempo, stabilisce che il richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, entro il termine di novanta giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale, sia escluso, con provvedimento motivato del prefetto, dall'applicazione delle misure di accoglienza. Infine, si prevede un criterio di priorità in favore di coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare ai fini dell'accesso ai centri governativi e nelle strutture straordinarie di accoglienza (CAS).

L'articolo 15-*sexies* introduce alcune disposizioni in materia di personale per lo svolgimento dei compiti istruttori funzionali alle esigenze della commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Inoltre, elimina dai compiti della Direzione centrale per le risorse finanziarie, articolazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la gestione degli affari finanziari e contabili di competenza della commissione nazionale per il diritto di asilo. Infine, stabilisce che, limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore del provvedimento in esame e il 31 dicembre 2025, le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno siano adottate tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché tramite decreto del Presidente della Repubblica.

Nell'ambito del Capo IV, recante disposizioni processuali, l'articolo 16, sposta dalla sezione specializzata del tribunale alla corte di appello in composizione monocratica la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina del procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale.

Gli articoli 18, 18-*bis* e 18-*ter* recano norme di coordinamento con la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge.

L'articolo 19 stabilisce che le disposizioni del Capo IV entreranno in vigore decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Infine, l'articolo 20 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 21 disciplina l'entra in vigore del provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Considerato che la Conferenza dei Capigruppo ha già stabilito che il provvedimento dovrà essere esaminato dall'Assemblea martedì 3 dicembre, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di lunedì 2 dicembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Giovedì 28 novembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

Presidenza della Presidente
CRAXI

indi del Vice Presidente
MENIA

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 9

*INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO (CGIE)*

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 28 novembre 2024

Plenaria

215^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUL « PACCHETTO DI AUTUNNO » DELLA COMMISSIONE EUROPEA RELATIVO AL SEMESTRE EUROPEO

Il PRESIDENTE comunica che il 26 novembre 2024 la Commissione europea ha presentato il primo « Pacchetto d'autunno » sul Semestre europeo successivo all'introduzione del nuovo Patto di stabilità e crescita, entrato in vigore nell'aprile 2024.

Il Pacchetto d'autunno comprende la valutazione della Commissione europea sui Piani strutturali di bilancio di medio termine e sui Documenti programmatici di bilancio, presentati dagli Stati membri nel mese di ottobre 2024, e le prospettive circa le procedure di disavanzo eccessive.

I Piani strutturali di medio termine costituiscono il fulcro del nuovo quadro di *governance* economica. In essi, gli Stati membri devono specificare le riforme e gli investimenti che intendono effettuare, individuati in base alle Raccomandazioni specifiche per Paese emesse nel contesto del Semestre europeo e alle priorità comuni dell'Unione europea, come la duplice transizione verde e digitale, la resilienza sociale ed economica, la sicurezza energetica e lo sviluppo di capacità di difesa.

La Commissione ha valutato 21 dei 22 Piani presentati, ritenendo che 20 di questi Piani rispettino i requisiti del nuovo Patto di stabilità e delineino un percorso di bilancio credibile per avviare il livello del debito verso una traiettoria di riduzione sostenibile o mantenerlo a livelli prudenti.

Si tratta dei Piani di Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Invece, per i Paesi Bassi, la Commissione propone una modifica del per-

corso della spesa netta, in linea con le informazioni tecniche trasmesse dalla Commissione a giugno, mentre il Piano di medio termine dell'Ungheria è ancora al vaglio della Commissione.

In cinque dei 20 Piani valutati positivamente, tra cui quello dell'Italia, il percorso della spesa netta si basa su una proroga del periodo di aggiustamento, che passa da quattro a sette anni. La proroga è concessa sulla base di una serie di impegni di riforma e investimento contenuti nei Piani. In tutti e cinque i casi la Commissione ha concluso che le misure incluse nei Piani rispettano i criteri per giustificare la proroga. Gli altri quattro Piani a cui è concessa l'estensione a sette anni sono quelli di Finlandia, Francia, Spagna e Romania.

Per quanto riguarda, in particolare, il Piano strutturale di medio termine dell'Italia, la valutazione della Commissione europea (COM(2024) 718) considera che questo risponda ai requisiti previsti dal regolamento (UE) 2024/1263 e conferma i valori massimi annuali della spesa netta all'1,3 per cento nel 2025 e 1,6 per cento nel 2026. Conferma inoltre la serie di riforme e investimenti individuati, da attuarsi entro le scadenze previste, per la concessione dell'estensione a 7 anni del percorso di aggiustamento.

La Commissione ha inoltre valutato i Documenti programmatici di bilancio per il 2025 presentati da 17 Stati membri della zona euro, per stabilire se costituiscano un primo passo appropriato verso l'attuazione dei Piani strutturali di medio termine.

L'esame è incentrato sul tasso di crescita della spesa netta nel 2024-2025, per valutare se questo rientri nei massimali stabiliti nei Piani di medio termine degli Stati membri. La spesa netta rappresenta ora il principale indicatore di riferimento del nuovo Patto di stabilità e crescita.

Dalla valutazione è emerso che l'Italia, insieme a Grecia, Cipro, Lettonia, Slovenia, Slovacchia, Croazia e Francia hanno rispettato le Raccomandazioni, in quanto, stando alle proiezioni, la loro spesa netta rientrerà nei massimali previsti.

Invece, si ritiene che Estonia, Germania, Finlandia, Irlanda e Paesi Bassi non le hanno rispettate pienamente perché, secondo le previsioni, la loro spesa netta annua o cumulativa supererà i massimali, mentre Lussemburgo, Malta e Portogallo non le hanno rispettate perché non saranno eliminate le misure di sostegno per l'emergenza energetica entro l'inverno 2024-2025, come raccomandato dal Consiglio. Anche la Lituania rischia di non rispettare le Raccomandazioni perché la spesa netta, stando alle proiezioni, supererà i tassi indicati dalla Commissione europea in attuazione del nuovo quadro di *governance* economica.

Per quanto riguarda, in particolare, il Documento programmatico di bilancio (DPB) dell'Italia per il 2025, la Commissione europea, nel suo parere (C(2024) 9057), ritiene che il DPB italiano si ponga in linea con le Raccomandazioni specifiche per l'Italia, approvate dal Consiglio il 21 ottobre 2024 (ancora non pubblicate) sulla base delle raccomandazioni adottate dalla Commissione il 19 giugno 2024 (COM(2024) 612).

Infatti, la spesa netta dell'Italia per il 2025, indicata nelle previsioni d'autunno della Commissione europea, è in linea con quella stabilita nelle citate Raccomandazioni specifiche per Paese e appare quindi compatibile con il percorso di riduzione del debito pubblico nel medio termine e con la riduzione del disavanzo al di sotto della soglia del 3 per cento entro il 2026. Anche le previsioni macroeconomiche appaiono in linea con le previsioni della Commissione europea per il 2025 con un PIL all'1,0/1,2 per cento e un'inflazione all'1,9/2,0 per cento.

L'effettiva attuazione delle Raccomandazioni specifiche per Paese sarà poi valutata dalla Commissione europea nell'ambito del Pacchetto di primavera del Semestre europeo 2025.

Il Pacchetto d'autunno presenta anche le raccomandazioni della Commissione sul percorso pluriennale della spesa netta per correggere i disavanzi degli otto Stati membri attualmente soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi, che sono Belgio, Francia, Ungheria, Italia, Malta, Polonia, Romania e Slovacchia.

I percorsi correttivi stabiliti per questi Stati si basano sui valori della spesa netta definiti nei Piani di medio termine, in linea con il forte accento che il nuovo quadro di *governance* economica pone sulla titolarità nazionale degli impegni di bilancio.

L'Austria ha comunicato un disavanzo previsto superiore al valore di riferimento del 3 per cento del PIL per il 2024 e la Commissione non ne prevede una riduzione al di sotto di tale soglia né nel 2025 né nel 2026. Pertanto, la Commissione valuterà se proporre al Consiglio l'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo.

Per quanto riguarda le prossime tappe, il Consiglio e l'Eurogruppo discuteranno ora degli elementi presentati nel Pacchetto d'autunno del Semestre europeo, per procedere poi all'approvazione dei Piani strutturali di medio termine. Gli Stati membri presenteranno relazioni annuali sui progressi compiuti, per facilitare un monitoraggio e un controllo efficaci nel corso degli anni considerati.

Nelle prossime settimane, la Commissione europea presenterà la seconda parte del Pacchetto d'autunno del Semestre europeo, comprendente la Strategia annuale per la crescita sostenibile, la Raccomandazione per la zona euro, la Relazione sul meccanismo di allerta e la proposta di Relazione comune sull'occupazione.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ringrazia per l'informativa su temi cruciali per il nostro Paese e l'Unione europea, che rendono evidente la necessità di un'interlocuzione della 4^a Commissione con il Ministro di riferimento. Chiede, quindi, quale sia l'orientamento del Governo sulla guida del Dicastero per gli affari europei, considerato che l'ultima seduta di Commissione con il ministro Fitto si è svolta lo scorso luglio.

Ribadisce peraltro la soddisfazione per la sua nomina a Commissario europeo, di cui ricorda l'appoggio dato dagli eurodeputati del Partito democratico, ma sottolinea l'esigenza di poter contare ora sulla presenza di un Ministro per gli affari europei, mentre è in discussione il disegno di

legge di delegazione europea, dopo che il decreto-legge anti infrazioni ha nuovamente sostituito lo strumento proprio della legge europea previsto dalla legge n. 234 del 2012, svilendo così la funzione del Parlamento.

Ricorda, infine, come il commissario Gentiloni sia stato una guida sicura e un presidio per l'Italia e tutta l'Europa e auspica che il neocommissario Fitto possa esserlo altrettanto.

Ribadisce quindi l'esigenza di nominare subito un Ministro per gli affari europei con piena competenza su tutte le deleghe che erano assegnate al ministro Fitto e chiede alla Presidenza della Commissione di farsi interprete di questa esigenza.

Il PRESIDENTE assicura di farsi carico della questione sollevata.

La seduta termina alle ore 9,55.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 28 novembre 2024

Plenaria

319^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1274-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri, con particolare riguardo ai profili di seguito indicati.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura delle modifiche apportate ai commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 1 (em. 1.1 testo 2), 5-*ter* (em. 9.0.44 testo 2), nonché con riferimento a quanto previsto dai commi 6-*sexies* (em. 1.500), 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* del medesimo articolo 1 (em. 1.501 testo 2).

Chiede inoltre conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura del comma 4-*bis* dell'articolo 3 (em. 3.8 testo 2) e dell'articolo 4-*bis* (em. 4.0.4 testo 2).

Occorre verificare gli effetti finanziari concernenti gli articoli 6-*bis* (em. 6.0.13 testo 2), 6-*ter* (em. 6.0.26) e 6-*quinquies* (em. 6.0.42 testo 2).

Occorre verificare gli effetti finanziari relativi agli articoli 6-*sexies* (em. 6.0.500 testo 2) e 7-*quater* (em. identici 7.0.5 testo 2 e 7.0.6 testo 2).

Con riguardo al comma 1-*bis* dell'articolo 8 (em. 8.14 testo 2), chiede conferma della disponibilità di risorse sul conto residui.

In relazione all'articolo 9-*ter* (em. identici 9.0.68 testo 2, 9.0.69 testo 2 e 9.0.70 testo 2), chiede conferma dell'assenza degli effetti finanziari sulle entrate.

Con riguardo all'articolo 9-*quater* (em. 9.0.47 testo 2), occorre valutare gli effetti finanziari.

La sottosegretaria ALBANO conferma la disponibilità delle modifiche poste a copertura con riferimento alle modifiche apportate ai commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 1, a quanto previsto dai commi 5-*ter*, 6-*sexies*, 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* del medesimo articolo 1, agli articoli 3, comma 4-*bis*, 4-*bis* e 8, comma 1-*bis*.

Dichiara che gli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quinquies* non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto operano nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre con riguardo agli articoli 6-*sexies* e 7-*quater*, evidenzia che la proposta è meramente finalizzata a rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1 72-*ter* del PNRR.

In relazione all'articolo 9-*ter*, conferma che la proposta, così come formulata, non comporta effetti finanziari negativi sulle entrate, tenuto conto che il congruimento delle risorse COVID si è ormai concluso e perfezionato e che l'adempimento certificativo da parte degli Enti è stato pressoché generalizzato.

Con riguardo all'articolo 9-*quater*, fa presente che l'emendamento non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto diretto esclusivamente a modificare i criteri di riparto tra le regioni del *pay-back* senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rappresenta l'esigenza, dal punto di vista finanziario, di apportare modifiche, che illustra alla Commissione, con riferimento all'articolo 1, comma 6-*sexies*, all'articolo 7-*quater*, in relazione alle effettive esigenze connesse alle scelte dei contribuenti, e al comma 01 dell'articolo 10, al fine di evitare effetti sull'indebitamento netto.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), che illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– all'articolo 1, comma 6-*sexies*, le parole: “Anche al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-*sexies*” siano sostituite dalle seguenti: “al fine di rafforzare la dotazione patrimo-

niale della società di cui al comma 2-*sexies* e per le finalità di cui al terzo periodo”;

– all’articolo 7-*quater*, comma 2, le parole: “pari a” siano sostituite dalle seguenti: “valutati in”;

– all’articolo 10, comma 01, le parole: “3 milioni di euro” siano sostituite dalle seguenti: “4.691.000 euro”. ».

Interviene in dichiarazione di voto il senatore GARAVAGLIA (*LSP-PSd’Az*) che annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul parere precisando, a titolo personale, che quanto previsto dall’articolo 9-*quater* rischia di determinare oneri futuri a carico della finanza pubblica, incentivando ulteriori sforamenti da parte delle regioni.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario del Gruppo M5S, ritiene che la considerazione del senatore Garavaglia presenta elementi di verità, analogamente a quanto accade con i condoni, che determinano inevitabilmente una riduzione del gettito futuro.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), annunciando il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere, osserva che la strada maestra per affrontare la questione del *pay-back* è una riforma organica del meccanismo dei tetti, il quale era stato escogitato per controllare la spesa farmaceutica per poi diventare uno strumento per finanziare il Servizio Sanitario nazionale.

Rappresenta inoltre che l’attuale sistema rischia concretamente di respingere all’estero gli investimenti farmaceutici, anche nell’importante settore delle terapie avanzate.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel dichiarare il proprio voto contrario sul parere, reputa che le modifiche apportate al meccanismo del *pay-back* rappresentino comunque un miglioramento rispetto alla disciplina vigente.

Non essendovi ulteriori richieste di interventi in dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione, con l’avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,05.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Giovedì 28 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 88

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 8,50

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (UISP) E DEL COMITATO ITALIANO SCIENZE MOTORIE (CISM) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 992 (DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 33, SETTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLO SPORT IN AMBITO PSICOFISICO E SOCIALE)

Plenaria

173^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2024 (n. 236)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Esame e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, specificando che esso ha ad oggetto la ri-

partizione dei fondi assegnati ai Comitati nazionali e alle Edizioni nazionali per l'anno finanziario 2024.

Informa che lo schema, composto di due articoli, è corredato da una Relazione illustrativa alla quale è allegata una documentazione che dà fra l'altro conto dell'attività istruttoria svolta dal Governo.

Si sofferma, indi, sull'articolo 1, che reca ripartizione della somma pari a 1.045.244 euro tra i Comitati nazionali e le Edizioni nazionali, sia di nuova istituzione sia già operanti.

Precisa che la suddetta proposta di ripartizione è formulata al termine del vaglio condotto dalla Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni nazionali delle domande di istituzione di Comitati ed Edizioni per le celebrazioni nel 2024 e delle domande di rifinanziamento per le istituzioni già operanti.

Ricorda, al riguardo, che con legge n. 420 del 1997 è stata istituita, presso il Ministero della cultura, la richiamata Consulta, con il compito di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le edizioni nazionali da realizzare.

Entrando nel dettaglio della ripartizione delle risorse, evidenzia che 390.000 euro sono ripartiti tra undici Comitati nazionali di nuova istituzione, per le seguenti celebrazioni: centenario della nascita del sacerdote don Oreste Benzi; centenario della nascita di Andrea Camilleri; IV centenario della nascita di Gian Domenico Cassini; centenario della nascita di Mario Giacomelli; centenario della nascita e dell'inizio delle attività culturali della famiglia Guida a Napoli; celebrazioni del IV centenario della nascita di Carlo Maratti; bicentenario della morte di Giuseppe Piazzi; centenario della nascita di Leone Piccioni; 100° anniversario dalla nascita di Carlo Rambaldi; primo centenario della morte di Matilde Serao; 150° anniversario dalla nascita di Elvira Coda Notari.

Fa poi presente che 176.244 euro sono ripartiti tra le seguenti sette Edizioni nazionali di nuova istituzione: opere di Ludovico Ariosto; opere di Giacomo Casanova; catalogo ragionato dell'opera di Francesco di Cocco; scritti di Giovanni Battista Montini – Paolo VI; opere di Antonio Salieri; opere di Alessandro Scarlatti; opere di Vito Volterra.

Specifica, quindi, che 135.000 euro sono destinati al rifinanziamento di sei Comitati nazionali già esistenti, per le seguenti celebrazioni: centenario della nascita di don Lorenzo Milani (decreto ministeriale 27 aprile 2023); centenario della nascita di Lelio Luttazzi (decreto ministeriale 7 febbraio 2023); centenario della nascita di Luigi Meneghello (decreto ministeriale 30 marzo 2022); 500° anniversario della morte di Luca Signorelli (decreto ministeriale 20 febbraio 2023); centenario della nascita di Giovanni Testori (decreto ministeriale 3 febbraio 2023); elezione papale di Urbano VIII (decreto ministeriale 20 febbraio 2023).

Infine, 344.000 euro sono destinati al rifinanziamento di ventidue Edizioni Nazionali *post legem* n. 420 del 1997: opere di Leon Battista Alberti (decreto ministeriale 8 marzo 2000); opere di Vincenzo Bellini (decreto ministeriale 21 marzo 2000); opera omnia di Luigi Boccherini (decreto ministeriale 27 aprile 2006); Commenti danteschi (decreto mini-

steriale 16. gennaio 2001); commedie per musica di Domenico Cimarosa (decreto ministeriale 20 dicembre 2017); opera omnia di Muzio Clementi (decreto ministeriale 20 marzo 2008); opere musicali di Giovanni Pierluigi da Palestrina (decreto ministeriale 2 giugno 1999); epistolario di Alcide De Gasperi (decreto ministeriale 15 novembre 2016); scritti di Luigi Einaudi (decreto ministeriale 15 novembre 2016); opere di Umberto Giordano (decreto ministeriale 20 aprile 2022); opere di Antonio Labriola (decreto ministeriale 2 agosto 2007); opera omnia di Ugo La Malfa (decreto ministeriale 27 giugno 2023); opere di Carlo Lorenzini (decreto ministeriale 9 giugno 2009); opere di Aldo Moro (decreto ministeriale 15 novembre 2016); opere di Giovanni Battista Pergolesi (decreto ministeriale 9 giugno 2009); opera omnia di Luigi Pirandello (decreto ministeriale 15 novembre 2016); opere di Giovanni Battista Piranesi (decreto ministeriale 31 marzo 2022); opere di Giacomo Puccini (decreto ministeriale 2 agosto 2007); opera omnia di Alessandro Stradella (decreto ministeriale 8 marzo 2000); Testi della Storiografia Umanistica (decreto ministeriale 7 febbraio 2003); opere di Lorenzo Valla (decreto ministeriale 7 febbraio 2003); opere di Cesare Zavattini (decreto ministeriale 20 dicembre 2017).

Con riferimento all'articolo 2, segnala che esso reca la ripartizione di ulteriori risorse pari a euro 100.000 in favore di tredici Edizioni Nazionali *ante legem* n. 420 del 1997.

Fa menzione, conclusivamente, delle Edizioni nazionali destinatarie di dette risorse: opere di Dante Alighieri (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1964); opere di Antonio Canova (decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983); opere di Benedetto Croce (D.P.R. 14 agosto 1981); opere di Gabriele d'Annunzio (decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1981); opere di Antonio Fogazzaro (decreto ministeriale 5 marzo 1997); opere di Ugo Foscolo (R.D. 14 ottobre 1931); opere di Paolo Giovio (decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1985); Commissione nazionale « Indici e Cataloghi delle Biblioteche Italiane » (regio decreto 1° maggio 1934); opere di Niccolò Machiavelli (decreto ministeriale 25 gennaio 1993); opere di Alessandro Manzoni (regio decreto 22 novembre 1937); opere di Claudio Monteverdi (decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1971); opera omnia di Niccolò Paganini (D.P.R. 26 febbraio 1974); opere di Giovanni Verga (decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1981).

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Poiché non vi sono interventi in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, incaricato di definire la programmazione dei lavori.

A partire dalle sedute che saranno convocate nella settimana prossima, la Commissione avvierà l'esame del disegno di legge n. 1190 (Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi).

La Commissione ha altresì convenuto di riprendere l'esame del disegno di legge n. 568 (Promozione e tutela della danza), a prima firma del senatore Pirondini, e di iniziare, già a partire dalla settimana prossima, la discussione generale.

Infine, l'Ufficio di Presidenza ha registrato la richiesta del senatore Pirondini di riprendere l'esame del disegno di legge n. 492 (Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale), a sua prima firma, e ha stabilito di avviare il ciclo di audizioni già deliberato non appena saranno terminate le procedure informative in corso.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Giovedì 28 novembre 2024

Plenaria

151^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Vannia Gava.*

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che all'emendamento 3.1000 del Governo sono stati presentati 3 subemendamenti, pubblicati in allegato, e che è stato inoltre presentato l'emendamento 1.44 (testo 2), pubblicato in allegato, mentre l'emendamento 1.0.6 è stato ritirato.

Comunica, inoltre, che i relatori hanno presentato gli emendamenti 4.500 e 10.0.500, pubblicati in allegato, in relazione ai quali propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a lunedì 2 dicembre, alle ore 11, specificando che il medesimo termine si intenderà riferito a eventuali ulteriori emendamenti che i relatori dovessero presentare nella giornata odierna.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del regolamento, gli emendamenti 1.163, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.0.18, 1.0.19, 2.22, 2.23, 2.24, 2.27, 2.28, 2.28 (testo 2), 2.30, 2.0.4, 3.44, 3.0.5, 3.0.7, 3.0.9, 3.0.22, 3.0.23, 3.0.26, 4.60, 4.61, 4.68, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.26, 4.0.32, 4.0.33, 4.0.34, 4.0.35, 5.0.1, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 6.10, 6.0.3, 6.0.4, 7.0.3, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.33, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 10.1, 10.2, 10.6, 10.7, 10.16, 10.17, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.10, 10.0.11 e 10.0.12.

Dichiara inoltre inammissibili gli emendamenti 3.0.27, 4.65, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 5.6 e 5.7.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) invita il Presidente a valutare l'opportunità di dichiarare improponibile anche l'emendamento 3.22 che verte su una materia, quella dell'affidamento del servizio idrico, che non solo, a suo avviso, è totalmente estranea rispetto all'oggetto del provvedimento, ma si pone anche in contrasto con l'esito del referendum in materia.

Il PRESIDENTE si riserva di effettuare la valutazione richiesta dalla senatrice Di Girolamo e comunica che, non avendo il Governo terminato l'istruttoria sugli emendamenti, l'espressione dei pareri e le votazioni avranno luogo la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 2)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice FAROLFI (*FdI*) formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258, pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 1258, che risulta approvata.

La relatrice FAROLFI (*FdI*) formula quindi una proposta di parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 2, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice sul *Doc. LXXXVI*, n. 2, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1272

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.**1.44 (testo 2)**

NATURALE, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, numero 2), capoverso « 1-bis », dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) opere infrastrutturali e progetti di rinaturazione per garantire la sicurezza idrica e idrogeologica. ».

Art. 3.**3.1000/1**

DI GIROLAMO

All'emendamento 3.1000, sopprimere il capoverso « 2-bis ».

3.1000/2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 3.1000, sopprimere il capoverso « 2-bis ».

3.1000/3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 3.1000, sopprimere il capoverso « 2-ter ».

Art. 4.**4.500**

I RELATORI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

« *a-bis*) all'articolo 221, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“*10-bis*. I costi indicati nel comma 10 limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Conai e sui consorzi di cui all'articolo 223 sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi dell'articolo 221-*bis* al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale Conai, previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia di quelli sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente d'intesa con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221-*bis* di organizzare la loro attività con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere *a*) e *c*), e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-*ter*”;

a-ter) all'articolo 224:

1) al comma 3, lett. *n*), dopo le parole “nazionali o esteri,” sono aggiunte le seguenti parole “o da operatori economici anche non consorziati,”, nonché le parole “in entrata e in uscita dal territorio nazionale i dati degli operatori economici coinvolti” sono sostituite con “trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonché i dati dei relativi soggetti coinvolti”;

2) al comma 5-*ter*, sostituire il primo periodo con il seguente: “L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve

essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private”. ».

Art. 10.

10.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Disposizioni per l'autorizzazione di impianti FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria)

1. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Conseguentemente, per tali interventi non trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. ».

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *DOC. LXXXVI*, N. 2**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo, esprime parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 28 novembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale

Audizione del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA)

(Svolgimento e conclusione)

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), Giorgio Piazza, accompagnato dal direttore generale, Roberto Diacetti, e dal responsabile della direzione finanza, Cornelio Marco Mereghetti.

Giorgio PIAZZA, *presidente ENPAIA*, e Roberto DIACETTI, *direttore generale ENPAIA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Tino MAGNI (*Misto*), Annamaria FURLAN (*PD-IDP*), e Mario OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), nonché Alberto BAGNAI, *presidente*, a cui risponde Roberto DIACETTI, *direttore generale ENPAIA*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti di ENPAIA intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Giovedì 28 novembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 8,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione

Audizione di Bruno Frattasi, Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

(Svolgimento e conclusione)

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l’audizione.

Bruno FRATTASI, *Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene, quindi, per formulare un quesito, la senatrice Cinzia PELLEGRINO (*FDI*).

Bruno FRATTASI, *Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, risponde al quesito formulato e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il Prefetto Frattasi per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,15

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 28 novembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 10,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali interviene il deputato Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*).

La seduta termina alle ore 10,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 28 novembre 2024

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
MASCARETTI

La seduta inizia alle ore 8,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 233)

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ricorda che il contenuto dell'Atto del Governo in oggetto è stato illustrato nella seduta di ieri, e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

In qualità di relatore, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione concernente le modalità formali di determinazione della quota delle funzioni di amministrazione, gestione e controllo che deve essere presa in considerazione nella composizione del relativo fabbisogno complessivo, in quanto riferita a funzioni fondamentali dei comuni. Si tratta della questione posta dalla deputata Guerra nella seduta di ieri.

Ricorda che, nella Nota allegata allo schema di decreto in oggetto, tale quota è stata innalzata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, che ne ha previsto, in particolare, un meccanismo di incremento graduale che porterà, dal 70 per cento applicato fino al 2023, al 90,86 per cento, soglia che sarà raggiunta nel 2028. Per il 2024, la percentuale applicata è del 74 per cento.

Con l'osservazione proposta, si invita a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, che la determinazione di tale quota sia disciplinata da un atto di livello legislativo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 8,25.

ALLEGATO

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE ADOZIONE DELLA NOTA METODOLOGICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO E ALLA REVISIONE DELLA METODOLOGIA DEI FABBISOGNI *STANDARD* DEI COMUNI PER IL 2024 E IL FABBISOGNO *STANDARD* COMPLESSIVO PER CIASCUN COMUNE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. ATTO N. 233.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 233);

premesso che la determinazione dei fabbisogni *standard*, congiuntamente a quella delle capacità fiscali, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo da destinarsi, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma della Costituzione, ai territori con minore capacità fiscale per abitante, e che, per quanto riguarda il comparto comunale, tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale, il quale è appunto ripartito, per una quota crescente nel corso degli anni, secondo un meccanismo ispirato ai criteri della perequazione delle risorse e, in particolare, al criterio della differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali;

analizzati i contenuti della documentazione recante « Aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 », predisposta dalla società Sose – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. e allegata allo schema di decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

rilevato che la documentazione allegata allo schema di decreto reca la revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni *standard* relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni di polizia locale e l'aggiornamento della base dati per la determinazione, a metodologia invariata, dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* per il trasporto

pubblico locale (TPL), il servizio smaltimento rifiuti, i servizi relativi alla viabilità e territorio, il servizio di asili nido, i servizi del settore sociale e i servizi dell'istruzione pubblica, nonché il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;

osservato che la novità introdotta nella metodologia per la determinazione del fabbisogno *standard* consiste nell'estensione alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alla funzione di polizia locale del nuovo modello di stima a due stadi, attraverso l'utilizzo di dati *panel*, già applicato in occasione degli aggiornamenti metodologici effettuati negli anni scorsi ad altre funzioni comunali, quali quelle riferite al sociale, alla viabilità e al territorio, ai rifiuti, agli asili nido e all'istruzione pubblica;

osservato che, in conseguenza dell'effettiva identificazione delle funzioni fondamentali dei comuni operata, a decorrere dal 2013, dall'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si è ritenuto altresì necessario prevedere un meccanismo di incremento graduale, fino all'anno 2028, che porti dal 70 al 90,86 per cento la quota di spesa che nell'ambito delle funzioni generali di amministrazione risulta effettivamente connessa a funzioni fondamentali, e che in quanto tale è l'unica utilizzabile al fine del calcolo del fabbisogno *standard* complessivo;

osservato altresì che, per la stima dei fabbisogni *standard* 2024 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2021, ad eccezione che per il dato della popolazione residente, al quale, al fine di attenuare le significative variazioni riscontrate, è stato applicato un correttivo basato sul valore medio relativo al periodo 2016-19 e 2021, non considerando l'annualità 2020 a causa degli effetti generati dalla pandemia;

preso atto che la succitata documentazione è stata approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, ai sensi degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in data 23 ottobre 2023;

rilevato che nella medesima data in cui la Commissione tecnica per i *standard* ha approvato la documentazione allegata allo schema di decreto in esame, essa ha altresì approvato la nota tecnica concernente l'adozione della stima della capacità fiscali per l'anno 2024 dei comuni delle regioni a statuto ordinario; che nella seduta del 27 ottobre 2023 la medesima Commissione ha espresso il proprio parere tecnico sulla nota metodologica che descrive i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024; e che, in coe-

renza con il contenuto di tali documenti tecnici, il citato Fondo è stato poi ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2024;

visto il parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.216 del 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, l'opportunità di prevedere un adeguamento della normativa primaria concernente la frazione delle funzioni di amministrazione, gestione e controllo che deve essere presa in considerazione nella composizione del relativo fabbisogno complessivo, in quanto riferita a funzioni fondamentali dei comuni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Giovedì 28 novembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,40

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 8,40.

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione concernente il filone di approfondimento relativo al sistema complessivo di gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale, con particolare riferimento al sito di Malagrotta. Comunica altresì, al riguardo, che è pervenuta alla presidenza una proposta di testo a cura dei relatori, sen. De Priamo e on. Simiani, dal titolo « I rifiuti di Roma Capitale e il sito di Malagrotta », che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione.

Avverte quindi che, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la pre-

sentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica è fissato alle ore 12 del 5 dicembre, al fine di consentire il voto finale prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa natalizia.

Comunica altresì di aver predisposto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge istitutiva della Commissione, per cui quest'ultima riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori, una proposta di testo, di cui è relatore, concernente l'attività svolta dalla Commissione nel primo anno della sua operatività, che, secondo quanto convenuto nella medesima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione.

Avverte quindi che, anche in tal caso, il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica è stato fissato alle ore 12 del 5 dicembre, al fine di consentire il voto finale prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa natalizia.

Comunica infine che, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la missione in Calabria, già prevista per i prossimi 16 e 17 dicembre, si svolgerà invece dopo la pausa natalizia, in particolare dall'8 al 10 gennaio 2024. Il termine per la comunicazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi dei commissari che parteciperanno alla suddetta missione, in numero massimo di tre per la maggioranza e tre per l'opposizione, è fissato per le ore 13.00 del 27 dicembre 2024.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 8,45.

